

4. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative, designati per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte effettuata dal presidente del comitato misto CETA tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi esercitano le loro funzioni secondo un sistema di rotazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

5. La divisione del tribunale d'appello costituita per esaminare ciascuna causa a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 5, dell'accordo è composta da tre membri, di cui uno è nominato a norma del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, un altro è nominato a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, e il terzo è nominato a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo. La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo.

6. La composizione della divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare ciascun appello è stabilita in ogni caso dal presidente del tribunale d'appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni.

7. Il tribunale d'appello può riunirsi in una divisione composta da sei membri qualora una causa pendente dinanzi a una divisione sollevi una questione importante che incida sull'interpretazione o sull'applicazione del capo 8 (Investimenti) dell'accordo. Il tribunale d'appello si riunisce in una divisione composta da sei membri quando entrambe le parti della controversia ne fanno richiesta o la maggioranza dei membri lo ritiene opportuno. Il presidente del tribunale d'appello presiede la divisione composta da sei membri.

8. Il tribunale d'appello può stabilire le proprie procedure di lavoro.

9. I membri garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni stabilite dalla presente decisione e dal capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo.

10. Al fine di garantire la loro disponibilità, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile che deve essere stabilito dal comitato misto CETA.

11. L'onorario di cui al paragrafo 10 del presente articolo è corrisposto in ugual misura da entrambe le parti e versato su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.

12. Gli onorari e le spese dei membri di una divisione costituita per esaminare una domanda, diversi dagli onorari di cui al paragrafo 10 del presente articolo, sono stabiliti dal comitato misto CETA e ripartiti tra le parti della controversia in base agli stessi criteri di cui all'articolo 8.39, paragrafo 5, dell'accordo.

13. Su decisione del comitato misto CETA, gli onorari mensili e gli onorari per i giorni di lavoro possono essere trasformati in retribuzione regolare. In tal caso i membri svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato misto CETA stabilisce la loro retribuzione e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.

14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono a carico delle parti in ugual misura.

Articolo 3

Svolgimento dei procedimenti

1. Ciascuna parte della controversia può impugnare dinanzi al tribunale d'appello una sentenza pronunciata dal tribunale a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo entro il termine stabilito all'articolo 8.28, paragrafo 9, lettera a), dell'accordo e in base ai motivi di cui all'articolo 8.28, paragrafo 2, dell'accordo.

